



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

NOBIS TOP CAR

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO TPC.2018.001-2020.001 – EDIZIONE 01.11.2020

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Top Car

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Incendio e Furto, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Speciali, Eventi Naturali, Rottura Cristalli, Kasko e Collisione.**

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dall'Assicurato/Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Incendio e Furto

L'Impresa si obbliga ad indennizzare all'Assicurato/Contraente, a termini di polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma;
- esplosione;
- scoppio ed azione del fulmine;
- furto del veicolo (consumato o tentato) e/o rapina dello stesso, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina del veicolo medesimo.

✓ Ricorso Terzi da incendio

La copertura assicurativa "Incendio e Furto" si intende estesa alla garanzia "Ricorso Terzi da Incendio". L'Impresa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00, risponde delle somme che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, di esplosione o scoppio dello stesso.

✓ Eventi speciali

L'Impresa indennizza l'Assicurato/Contraente dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti vandalici, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

✓ Eventi naturali

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti riportati dal veicolo assicurato a seguito di trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, caduta neve, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. Ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione.

✓ Rottura cristalli

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente delle spese sostenute per sostituire, installare o riparare il parabrezza, il lunotto posteriore, nonché i cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale, fenomeni naturali o da fatto involontario di terzi sino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno e per singolo veicolo. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

✓ Kasko

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente, a termini di polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate e forniti dalla casa costruttrice, nonché gli accessori speciali riportati in polizza e comprovati dalla ricevuta d'acquisto), a seguito di:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- rottura di ponti o di strade;
- cedimento del terreno e rovina di edificio;
- caduta di alberi o di sassi;
- trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

✓ Collisione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente, a termini di polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (comprese le parti accessorie fornite dalla casa costruttrice, stabilmente incorporate, nonché gli accessori speciali riportati in polizza e comprovati dalla ricevuta d'acquisto) in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione. L'assicurazione opera per i veicoli immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni. Pertanto, per i veicoli che raggiungono tale limite in corso di contratto, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva.

✓ Garanzie Accessorie

Vengono indennizzate le spese sostenute per: Danni da imbrattamento - Fenomeno elettrico - Ripristino dei dispositivi di sicurezza - Ripristino autorimessa - Recupero, parcheggio e rimessaggio - Sostituzione delle serrature - Immatricolazione e/o passaggio di proprietà - Duplicato della patente - Custodia - Danni al bagaglio - Ripristino dell'impianto antifurto - Acquisizione documenti per la liquidazione - Collisione con veicolo non assicurato - Danni al veicolo a seguito di urto con animali selvatici.

N.B: le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dall'Assicurato/Contraente.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- × Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture ad uso privato, autocarri di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.
- × La garanzia kasko non è rilasciabile per i veicoli immatricolati da più di cinque anni.
- × Non sono assicurabili veicoli immatricolati da più di sette anni.
- × Il Contratto non opera nel caso in cui il valore del veicolo assicurato superi l'importo di Euro 100.000,00 al momento della stipula del contratto.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

- ! Relativamente alla garanzia Incendio e Furto, l'assicurazione non comprende i danni:
 - a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
 - b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
 - c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
 - d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato/Contraente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia

del veicolo assicurato nonché dei trasportati;

- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
- f) causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- g) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'Assicurato/ Contraente e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
- h) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
- i) derivanti da furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozette, teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto totale;
- j) derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza e per i ciclomotori adeguati congegni di bloccaggio.

! Relativamente alle garanzie Kasko e Collisione, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
- b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
- c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
- d) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato/ Contraente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia

del veicolo assicurato nonché dei trasportati;

- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
- f) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'Assicurato/ Contraente e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
- g) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
- h) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- l) alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- m) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti dal precedente art. 31, primo comma;

L'assicurazione non è inoltre operante se:

- n) il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
- o) il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- p) causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.

DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Principato di Andorra.

L'assicurazione vale, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Assicurato/Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

L'Assicurato/Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

L'Assicurato/Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con il pagamento del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c..

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto potrà avere durata annuale o pluriennale in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato/Contraente e si considera tacitamente rinnovato per un altro anno e, così, successivamente per gli anni a seguire, qualora non intervenga disdetta da parte dell'Assicurato/Contraente o da parte dell'Impresa che dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C..

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto di assicurazione si considera tacitamente rinnovato per una durata di un anno e, così, successivamente per gli anni a seguire, qualora non intervenga disdetta da parte dell'Assicurato/Contraente o da parte dell'Impresa che dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C..

Se il contratto di assicurazione viene emesso in sostituzione di un altro contratto di durata annuale o poliennale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno né inferiore alla durata residua poliennale definita in contratto.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Nobis Top Car

Versione n. 1 di Novembre 2020 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2019

Bilancio approvato il 30/04/2020

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204,04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

Il prodotto Nobis Top Car offre le seguenti coperture:

Incendio e Furto del veicolo, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Speciali, Eventi Naturali, Rottura Cristalli, Kasko, Collisione e Garanzie Accessorie (sempre operative).

Le garanzie vengono commercializzate secondo le seguenti formule assicurative:

FORMULA NORMAL

"Incendio e Furto", "Eventi Naturali", "Eventi Speciali", "Cristalli", "Garanzie Accessorie";

FORMULA PLUS

"Incendio e Furto", "Eventi Naturali", "Eventi Speciali", "Cristalli", "Garanzie Accessorie";

FORMULA SUPER

"Incendio e Furto", "Eventi Naturali", "Eventi Speciali", "Cristalli", "Collisione", "Garanzie Accessorie";

FORMULA SUPERIOR

"Incendio e Furto", "Eventi Naturali", "Eventi Speciali", "Cristalli", "Kasko completa", "Garanzie Accessorie".

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dall'Assicurato/Contraente.

Furto	Limitatamente alle autovetture, sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina. I danni alle parti meccaniche sono compresi solamente in quanto conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Nobis Top Car.
---------------------------	----------------------------------------------------------------------

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Formula Plus	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.
Formula Super	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.
Formula Superior	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Le esclusioni valide per le garanzie Incendio e Furto, Collisione e Kasko sono già state elencate nel DIP Base.

Incendio e Furto	La garanzia Furto è operante a condizione che il veicolo sia regolarmente chiuso a chiave. Tale circostanza potrà essere dimostrata dall'Assicurato/Contraente con la consegna all'Impresa di tutte le chiavi, originali e/o secondarie, e/o di quelle eventualmente richieste in aggiunta. È sempre richiesto che il veicolo sia regolarmente chiuso a chiave, salvo che il veicolo si trovi in una autorimessa chiusa a chiave del Proprietario o del Locatario, oppure che le circostanze esterne non lo permettano; non è considerata "circostanza esterna" la mancata attivazione dei mezzi di chiusura dovuta al non funzionamento degli stessi.
Ricorso Terzi da Incendio	Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma, della Legge, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato/Contraente.
Eventi Speciali	Garanzia operante solo su veicoli classificati come "autovetture" ad uso privato ed in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente.
Eventi Naturali	Fermo il massimale indicato in polizza, l'indennizzo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Rottura Cristalli	L'assicurazione non opera: <ul style="list-style-type: none"> - per rigature, segnature, screpolature, scheggiature e simili; - per i danni causati da caduta di neve e/o grandine; - per i danni dovuti ad atti di vandalismo, sabotaggio, terrorismo, sciopero, sommosse, tumulti popolari, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, atti di guerra; - per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli e comunque per i danni agli specchi retrovisori esterni.
Kasko/Collisione	Le esclusioni relative alle garanzie Kasko e Collisione sono già state elencate nel Dip Base alla consultazione del quale si rimanda.

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dall'Assicurato/Contraente sono previste somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nelle Condizioni di Assicurazione e riportate nel Modulo di Polizza.

Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi non di serie (il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice, si intende compreso nel valore del veicolo assicurato).

Qualora tali apparecchiature, purché stabilmente fissate, fossero ricomprese con esplicito richiamo in polizza, in caso di sinistro, il risarcimento non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del veicolo.

La liquidazione del danno verrà effettuata sotto deduzione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il veicolo considerato. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiature, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 206,00. Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prova documentale della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà essere superiore ad Euro 52,00 per ogni singola apparecchiatura.

L'Impresa, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, si impegna altresì a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per la fornitura di un'auto sostitutiva di categoria non superiore al gruppo B (secondo standard delle Società di Autonoleggio) e comunque nel limite di un importo giornaliero non superiore ad Euro 40,00, oltre IVA, per un massimo di:

- 45 giorni in caso di danno totale;
- 10 giorni in caso di danno parziale.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di danno totale: che vi sia stata sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, della proposta di riacquisto di altro veicolo, così come previsto dall'Art. 20 – Rimpiazzo del veicolo in caso di danno totale;
- in caso di danno parziale: che la riparazione del danno richieda almeno 8 ore di manodopera e che la stessa sia effettuata presso un Centro convenzionato con l'Impresa.

La garanzia è limitata al territorio italiano e non opera in caso di sinistro che abbia colpito autoveicoli intestate al Concessionario o al Venditore o comunque ad essi locati.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 011 4518743, E-mail sinistri@nobis.it) entro 3 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora, le cause del sinistro, le modalità del fatto, l'entità del danno, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.</p> <p>In caso di sinistro Incendio e Furto, Rapina o Eventi Speciali, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia sporta a spese dell'Assicurato/Contraente avanti l'Autorità competente, subito dopo il fatto. L'Assicurato/Contraente deve produrre la fattura di acquisto delle parti sostituite e, a richiesta, copia del documento di trasporto delle medesime. Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate del veicolo. In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, l'Assicurato/Contraente deve fornire all'Impresa il relativo verbale rilasciato dalle Autorità competenti.</p> <p>Qualora il danno sia causato da Eventi Naturali, l'Impresa si riserva la facoltà di chiedere all'Assicurato che la denuncia del sinistro sia corredata dalle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino al luogo dell'evento sinistroso ovvero da una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo affinché possa essere debitamente provata la data, la natura e la quantità dell'evento che ha cagionato il sinistro. Qualora la riparazione origini da un sinistro afferente alla garanzia "Eventi Naturali - Grandine", l'Assicurato e/o il soggetto incaricato della riparazione non potranno eseguire alcun intervento/riparazione - senza eccezione alcuna - se non previa autorizzazione scritta dell'Impresa, la quale si riserva espressamente d'indicare all'interno della predetta comunicazione la tecnica di riparazione opportuna in relazione a ciascun caso, specificando se il ripristino dovrà avvenire attraverso la Riparazione a freddo (vedi Glossario) oppure la Riparazione a caldo (vedi Glossario). Restano fermi i relativi scoperti e/o franchigie e i limiti d'indennizzo contrattualmente previsti.</p> <p>In base alle norme generali ed a quelle che regolano ciascuna singola garanzia, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione eventualmente indicata in ciascuna singola prestazione assicurativa.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa. L'assicurato potrà verificare sul sito dell'Impresa (www.nobis.it) l'elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.</p>



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p> <p>Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.</p>
Rimborso	<p>Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Assicurato/Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.</p> <p>Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. (nobisassicurazioni@pec.it), ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di recesso dell'Assicurato/Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; - nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato/Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa. <p>In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse soltanto le imposte.</p> <p>In caso di recesso dell'Assicurato/Contraente, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non goduto, al netto delle imposte.</p>



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	<p>Il presente contratto ha durata annuale o poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza.</p> <p>Il contratto di assicurazione si considera tacitamente rinnovato per una durata di un anno e, così, successivamente per gli anni a seguire, qualora non intervenga disdetta da parte dell'Assicurato/Contraente o da parte dell'Impresa che dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C..</p> <p>Se il contratto di assicurazione viene emesso in sostituzione di un altro contratto di durata annuale o poliennale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno né inferiore alla durata residua poliennale definita in contratto e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del 1° comma di cui al presente articolo.</p>
Sospensione	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviato, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.
Risoluzione	<p>Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In caso di sinistro.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura a uso privato o autocarro di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 33,19%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: (indicare quando obbligatori)	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda a mezzo lettera raccomandata a.r. o lettera raccomandata anticipata via fax, mediante periti nominati rispettivamente dall' Impresa e dall'Assicurato. <p>I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento o modifica del rischio	3
Art. 2 – Assicurazione presso diversi assicuratori –Facoltà di recesso da parte dell’impresa.....	3
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	3
Art. 4 – Variazione dell’Assicurato/Contraente – Facoltà di recesso da parte dell’impresa.....	3
Art. 5 – Riparazioni – Sostituzione in natura delle cose danneggiate.....	3
Art. 6 – Determinazione dell’ammontare del danno	3
Art. 7 – Assicurazione parziale – Regola proporzionale	4
Art. 8 – Adeguamento del valore assicurato.....	4
Art. 9 – Adeguamento del premio.....	4
Art. 10 – Durata del contratto.....	4
Art. 11 – Rinnovo del contratto	4
Art. 12 – Recesso in caso di sinistro.....	4
Art. 13 – Validità territoriale.....	5
Art. 14 – Validità	5
Art. 15 – Oneri fiscali.....	5
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge	5
Art. 17 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni.....	5
Art. 18 – Delimitazioni	5
Art. 19 – Determinazione dei danni risarcibili in caso di danno parziale.....	5
Art. 20 – Rimpiazzo del veicolo in caso di danno totale.....	5
Art. 21 – Durata pluriennale della copertura assicurativa	6
Art. 22 – Veicoli acquistati in leasing o mediante finanziamento	6
Art. 23 – Accessori aggiuntivi.....	6
Art. 24 – Auto sostitutiva.....	6
Art. 25 – Somme assicurate al netto di I.V.A. (Imposta sul valore aggiunto) o con I.V.A. Parziale	7
Art. 26 – Foro competente.....	7
Art. 27 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	7
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE.....	8
Capitolo 1 – Corpi Veicoli Terrestri.....	8
Art. 28 – Oggetto dell’assicurazione	8
Art. 29 – Garanzia incendio e furto.....	8
A) estensioni applicabili alle garanzie incendio e furto ed automaticamente operanti ove siano prestate le relative garanzie (Rientrano in questa categoria: l’art. 30 – “Ricorso terzi”; l’art. 31 – “Veicolo in circolazione a seguito di furto”; l’art. 32 – “Disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione”)	
Art. 30 – Ricorso terzi da incendio	8
Art. 31 – Veicolo in circolazione a seguito di furto.....	8
Art. 32 – Disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione.....	8
B) estensioni applicabili alle garanzie incendio e furto ed operanti solamente se espressamente richiamate sul modulo di polizza e se sia stato pagato il relativo premio assicurativo (Rientrano in questa categoria: l’art. 33 – “Eventi speciali”; l’art. 34 – “Eventi naturali”; l’art. 35 – “Rottura cristalli”)	
Art. 33 – Eventi speciali.....	9
Art. 34 – Eventi naturali - Grandine.....	9
Art. 35 – Rottura cristalli.....	9
Art. 36 – Esclusioni applicabili alle garanzie incendio e furto.....	9
Art. 37 – Scoperto e franchigia a carico dell’Assicurato/Contraente	9
Art. 38 – Recuperi.....	10
Art. 39 – Garanzia kasko.....	10
<i>(Applicabile soltanto se espressamente richiamata nel modulo di polizza, e sempreché sia stato pagato il relativo sovrappremio).</i>	
Art. 40 – Collisione	10
Art. 41 – Esclusioni applicabili alla garanzia kasko e collisione	10
Art. 42 – Rinuncia al diritto di surrogazione	11
Art. 43 – Riduzione ed integrazione del valore assicurato	11
Art. 44 – Garanzie accessorie <i>(sempre operative)</i>	11
Art. 45 – Scoperti e franchigie	12
Art. 46 – Liquidazione dei danni – Nomina dei periti	12
Art. 47 – Apparecchi audiofonovisivi	13
Art. 48 – Pagamento dell’indennizzo	13
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO.....	14
Art. 49 – Denuncia del sinistro	14
APPENDICE NORMATIVA	15
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	18

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento, si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

ACCESSORI AGGIUNTIVI: optional e/o apparecchiature accessorie – di serie o meno – stabilmente fissati al veicolo, non definiti audiofonovisivi;

APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI: radio-registratori, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, compact disc, televisori/monitors, impianto HI-FI, radiotelefoni e quant'altro di simile, stabilmente fissati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;

ASSICURATO/CONTRAENTE: il soggetto che sottoscrive il presente contratto ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

CENTRO CONVENZIONATO: la carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa;

C.D.A.: Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

C.D.S.: Codice della Strada;

CONTRATTO / POLIZZA: il presente contratto di assicurazione;

DEGRADO: deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto ad invecchiamento e/o usura;

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità;

EVENTI SPECIALI: rientrano nella definizione di Eventi Speciali le fattispecie indicate all'art. 33.

FORMULA ASSICURATIVA: si intende l'unione di una o più garanzie prestate dal contratto di assicurazione;

FRANCHIGIA: l'importo fisso, stabilito in polizza, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro;

FURTO: è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

IMPRESA: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

INCENDIO: autocombustione con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi; Non sono da considerarsi, a nessun fine, come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma;

INDENNIZZO: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

KASKO: forma di assicurazione che copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada, non dovuti alla responsabilità di terzi;

LEGGE: il Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005);

MODULO DI POLIZZA: L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni dell'Assicurato, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti;

PARTI: si intende congiuntamente l'Impresa e l'Assicurato/Contraente;

PREMIO: Somma di denaro dovuta dall'Assicurato all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da quest'ultima assunta;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in base alla quale l'Impresa, a prescindere dal valore delle cose assicurate, risponde del danno fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA: reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

REGOLA PROPORZIONALE: se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro (sottoassicurazione), l'Impresa non indennizza l'intero ammontare del danno ma eroga l'indennizzo in misura ridotta in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del sinistro. La fattispecie è prevista all'art. 1907 del Codice Civile;

REGOLAMENTO: il Regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

RICORSO TERZI DA INCENDIO: garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo assicurato;

RIPARAZIONE A CALDO: si intendono le riparazioni al veicolo effettuate tramite il "metodo tradizionale" che prevede carteggio, stuccatura, levigatura e verniciatura, parziale e/o totale;

RIPARAZIONE A FREDDO: Si intendono le riparazioni al veicolo effettuate senza l'utilizzo di cicli di verniciatura con il solo utilizzo della cosiddetta tecnica "tira bolli";

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;

SCOPERTO: importo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, che viene calcolato in misura percentuale sull'indennizzo;

SCOPPIO: Il repentino dirompersi di contenitori dovuto ad un eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione;

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

SOMMA ASSICURATA: la somma entro la quale l'Impresa è impegnata a prestare la garanzia assicurativa;

STATO DI NECESSITÀ: necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona non volontariamente causato dal medesimo soggetto né altrimenti evitabile;

TARIFFA: tassi e norme dell'Impresa, in vigore al momento della stipula del contratto;

TERZO: non rivestono qualifica di terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
- b) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

VALORE A NUOVO: Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate oppure, in via sussidiaria, il valore indicato nella fattura di acquisto, comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che all'Assicurato/ Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge);

VALORE COMMERCIALE: valore del veicolo che viene determinato tenendo in considerazione parametri quali: il deprezzamento del veicolo in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno del veicolo medesimo, nonché della dotazione di eventuali accessori. Detto valore si desume dalle riviste di settore specializzate quali "Quattroruote" e similari.

VEICOLO: autovettura ad uso privato, autocarro di peso complessivo fino a 3,5 T e di altezza non superiore ai 3 metri.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Nobis Top Car, Mod. TPC.2018.001-2020.001 ed. 2020-11 – Ultimo aggiornamento 01/11/2020

In questa sezione l'Assicurato trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa e l'Assicurato medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO O MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del codice civile).

Art. 2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – FACOLTA' DI RECESSO DA PARTE DELL'IMPRESA

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi garantiti dal presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento dalla suddetta comunicazione, può recedere dal presente contratto di assicurazione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta da trasmettersi a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C..

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato/Contraente la decadenza del diritto all'indennizzo contrattualmente previsto. È facoltà dell'Assicurato/Contraente richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

In caso di frazionamento del premio, può essere previsto un aumento di premio nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

Art. 4 – VARIAZIONE DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE – FACOLTÀ DI RECESSO DA PARTE DELL'IMPRESA

L'eventuale variazione relativa alla persona dell'Assicurato/Contraente deve essere comunicata all'Impresa entro il termine di quindici giorni dal suo verificarsi. L'Impresa nei trenta giorni successivi a detta comunicazione ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso scritto di 15 giorni.

Art. 5 – RIPARAZIONI – SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per condurre il veicolo danneggiato nella rimessa e/o nell'officina, l'Assicurato non deve procedere a far eseguire alcuna riparazione al veicolo assicurato prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa.

In caso di sinistro, l'Impresa può direttamente incaricare terzi soggetti affinché questi provvedano ad effettuare le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato, ovvero, anziché provvedere al pagamento dell'indennizzo, può procedere alla sostituzione del veicolo medesimo o di parti di esso, oppure può decidere di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo medesimo dopo il verificarsi del sinistro, corrispondendone il relativo controvalore.

In tutti i casi sopra indicati, l'Impresa, ove intenda esercitare una delle suddette facoltà, dovrà darne comunicazione scritta all'Assicurato da trasmettersi entro il termine di 8 (otto) giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro.

Art. 6 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di perdita totale dell'autovettura assicurata, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo ricavato dalla pubblicazione mensile di "Quattroruote" (Editoriale Domus) con riferimento al mese di avvenimento del sinistro, con l'intesa che per le autovetture non riportate nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.

In caso di perdita totale di autocarri assicurati, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo ricavato dalla pubblicazione Eurotax del mese di avvenimento del sinistro, considerando la media tra l'edizione gialla e quella azzurra, con l'intesa che per gli autocarri non riportati nella suddetta pubblicazione si farà riferimento al valore di mercato.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione comprovato da regolare fattura. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di alcune parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione andrà dedotto il deprezzamento che dette parti avevano al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo possedeva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

Relativamente alle garanzie Incendio e Furto e limitatamente alle autovetture di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti. In caso di

danno parziale che avvenga dopo il terzo mese e fino al dodicesimo mese dalla data di prima immatricolazione, non sarà applicato il degrado d'uso, ad eccezione delle batterie, degli pneumatici e delle parti meccaniche.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, di traino, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi, nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nel caso in cui l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

In caso di perdita totale del veicolo assicurato, ove lo stesso risulti essere di proprietà di una società di leasing, l'ammontare del danno verrà determinato al netto dell'IVA.

Art. 7 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato/Contraente un indennizzo da calcolarsi in proporzione al rapporto tra il valore del veicolo al momento del sinistro e quello assicurato. Tuttavia, non verrà applicata la regola proporzionale qualora il valore del veicolo al momento del sinistro risulti superiore di non oltre il 15% del valore assicurato.

Art. 8 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

L'Impresa - in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta dell'Assicurato/Contraente che dovrà essere inoltrata all'Intermediario entro la data della scadenza annuale del contratto assicurativo - si impegna ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato. Per le autovetture ad uso privato, l'Impresa, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone in quietanza l'adeguamento automatico del valore assicurato, con facoltà di accettazione da parte dell'Assicurato/Contraente; tale proposta consiste nell'adeguamento automatico del valore assicurato e del premio in corso sulla base della valutazione effettuata dalla pubblicazione mensile "Quattroruote" (editoriale Domus) del secondo mese precedente a quello del rinnovo annuale. Conseguentemente viene adeguato il valore degli eventuali accessori non di serie e degli accessori audiofonovisivi stabilmente fissati, utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per il veicolo assicurato.

L'adeguamento automatico del valore assicurato non viene effettuato nei seguenti casi:

- quando il valore del veicolo inizialmente assicurato risulti inferiore a quello riportato dalla pubblicazione mensile "Quattroruote", come sopra calcolato;
- quando il veicolo assicurato non sia presente o non sia valutato nella pubblicazione mensile "Quattroruote";
- in caso di cessazione della pubblicazione della rivista "Quattroruote" o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalla stessa rivista;
- in caso di mancata dichiarazione da parte dell'Assicurato/Contraente dei riferimenti tecnici del veicolo assicurato necessari per l'operatività della presente clausola;
- in caso di operatività, nei limiti previsti dal precedente art. 6, della valutazione "a nuovo" del veicolo assicurato;
- quando siano trascorsi più di dieci anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato;
- quando il veicolo è assicurato con contratto che prevede clausole di vincolo a favore di terzi;
- quando si tratta di polizze poliennali o non a tacito rinnovo.

L'operatività o meno dell'adeguamento automatico del valore assicurato è specificamente indicato nel Modulo di Polizza e nella quietanza.

Art. 9 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

L'Impresa, in occasione dell'eventuale modifica del rischio in corso di contratto, ha facoltà di applicare la Tariffa aggiornata in relazione alle condizioni di assicurazione aggiornate del presente contratto. Qualora l'Impresa intenda avvalersi di detta facoltà ne darà avviso all'Assicurato. Qualora l'Assicurato/Contraente non accetti le nuove Tariffe aggiornate, potrà recedere dal contratto inviando comunicazione entro 15 giorni dal predetto avviso mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. o a mezzo fax oppure potrà sottoscrivere una nuova polizza per le garanzie che non hanno subito variazioni.

Art. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale o poliennale, così come risultante dal Modulo di Polizza.

Art. 11 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione si considera tacitamente rinnovato per una durata di un anno e, così, successivamente per gli anni a seguire, qualora non intervenga disdetta da parte dell'Assicurato/Contraente o da parte dell'Impresa che dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C..

Se il contratto di assicurazione viene emesso in sostituzione di un altro contratto di durata annuale o poliennale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno né inferiore alla durata residua poliennale definita in contratto e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del 1° comma di cui al presente articolo.

Art. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l'Assicurato/Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. (nobisassicurazioni@pec.it), ha effetto:

- **nel caso di recesso dell'Assicurato/Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato/Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse soltanto le imposte.

In caso di recesso dell'Assicurato/Contraente, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non goduto, al netto delle imposte.

Art. 13 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Principato di Andorra.

L'assicurazione vale, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Art. 14 - VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione nonché dai documenti che compongono il Set Informativo e dal Modulo di Polizza.

Art. 15 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 17 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il Modulo di Polizza firmato dall'Assicurato/Contraente e dall'Impresa è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Le comunicazioni relative al contratto di assicurazione devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C..

Art. 18 - DELIMITAZIONI

Si precisa che, salvo patto specifico tra le Parti in deroga, da richiamare con apposita appendice, **il presente contratto non opera nel caso in cui:**

- **il veicolo assicurato partecipi a show, fiere, mostre, gare di qualsiasi genere e relative prove;**
- **il valore del veicolo assicurato superi l'importo di Euro 100.000,00 al momento della stipula del Contratto di assicurazione;**
- **la vetustà del veicolo assicurato, dalla data di prima immatricolazione, sia superiore ad anni 7 al momento della stipula del Contratto di assicurazione.**

Art. 19 - DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI IN CASO DI DANNO PARZIALE

- a) In caso di perdita parziale o di danneggiamento del veicolo assicurato, l'importo massimo indennizzabile dall'Impresa sarà pari ai costi di riparazione del veicolo assicurato, tenendo conto del suo degrado; in nessun caso l'Impresa dovrà rispondere per un importo superiore al valore indicato nell'art. 18.
- b) In caso di perdita parziale o di danneggiamento del veicolo assicurato in misura superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'importo indennizzabile non potrà in ogni caso essere inferiore all'ammontare del debito residuo, in conto capitale, del leasing al momento del sinistro.

Art. 20 - RIMPIAZZO DEL VEICOLO IN CASO DI DANNO TOTALE

In caso di **danno totale** del veicolo, l'Assicurato/Contraente potrà optare per il **rimpiazzo del veicolo**, la cui procedura avverrà con le seguenti modalità:

1. entro 30 giorni dalla denuncia del sinistro, l'Impresa, per il tramite di un'offerta, concederà all'Assicurato/Contraente la facoltà di scegliere uno tra tre veicoli aventi, per quanto possibile, caratteristiche simili (marca, modello, cilindrata, allestimento, ecc.) a quello danneggiato/sottratto. L'Assicurato/Contraente, entro tre giorni dalla ricezione dell'offerta, dovrà comunicare all'Impresa la scelta effettuata. I costi di consegna (tranne i costi eventuali di trasferimento della proprietà o di immatricolazione) rimarranno a carico dell'Impresa;
2. l'Assicurato/Contraente dovrà successivamente inviare all'Impresa copia del contratto di acquisto del veicolo prescelto, stipulato con il Concessionario/Venditore indicato dall'Impresa, unitamente ad un regolare contratto di cessione, in favore del medesimo Concessionario/Venditore, del diritto a percepire l'indennizzo spettante all'Assicurato/Contraente a termini della presente polizza, redatto secondo lo schema predisposto dall'Impresa;
3. l'Impresa, in caso di sinistro, pagherà al Concessionario/Venditore l'indennizzo spettante all'Assicurato a termini di polizza, fino alla concorrenza del prezzo del veicolo indicato nel nuovo contratto di acquisto. Qualora il prezzo del veicolo sia inferiore all'indennizzo dovuto, la differenza verrà corrisposta all'Assicurato/Contraente; sul pagamento di tale differenza, se superiore al 10% dell'indennizzo dovuto, verrà applicato uno scoperto del 15%.

L'Impresa non assume alcuna responsabilità in caso di mancato adempimento, parziale o totale, del Concessionario/Venditore in ordine al rimpiazzo del veicolo ai sensi del presente articolo.

Ai soli effetti del presente articolo, si considera **danno totale** il danno parziale le cui spese di riparazione siano superiori al **75%** del valore assicurato.

Valore del veicolo in caso di rimpiazzo

Esclusivamente in caso di rimpiazzo ai sensi del presente articolo, il valore del veicolo, nei limiti della somma assicurata, verrà determinato come segue:

Vendita di un veicolo nuovo

fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione: **100%** del prezzo di listino dello stesso veicolo pubblicato dalla rivista Quattroruote, sulla base del codice Infocar, alla data del sinistro. Qualora il veicolo non sia più commercializzato alla data del sinistro, si farà riferimento all'ultimo prezzo di listino, precedente la data del sinistro, pubblicato da Quattroruote.

Vendita di un veicolo usato

- **entro 12 mesi** dalla data della fattura di vendita: **100%** del valore risultante dalla rivista Quattroruote, sulla base del codice Infocar, alla data della fattura di vendita oppure del valore risultante dalla stessa fattura, se superiore;
- **oltre 12 mesi e fino a 24 mesi** dalla data della fattura di vendita: 95% del valore risultante dalla rivista Quattroruote, sulla base del codice Infocar, alla data della fattura di vendita oppure del valore risultante dalla stessa fattura, se superiore;
- **oltre 24 mesi** valore risultante dalla rivista Quattroruote, sulla base del codice Infocar, alla data del sinistro oppure del valore risultante dalla stessa fattura, se la valutazione di Infocar è superiore.

Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 7 (rubricato "assicurazione parziale – regola proporzionale") e limitatamente a quanto previsto dal presente articolo, la regola proporzionale non verrà applicata a condizione che la somma assicurata non risulti inferiore di oltre il 15% del prezzo del veicolo risultante dalla fattura di vendita del Concessionario/Venditore. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza.

Liquidazione dell'IVA in caso di rimpiazzo

Qualora l'Assicurato/Contraente possa portare in detrazione l'IVA, sulla base delle disposizioni fiscali in vigore al momento del rimpiazzo, il pagamento dell'indennizzo al Concessionario/Venditore verrà effettuato, nei limiti dell'indennizzo spettante ai sensi della precedente condizione particolare, al netto dell'IVA.

Art. 21 – DURATA PLURIENNALE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il premio assicurativo viene corrisposto in una unica soluzione anticipata per tutta la durata contrattuale indicata nel Modulo di Polizza. In caso di sostituzione del veicolo con altro veicolo, il rateo di premio pagato e non goduto verrà considerato a credito nel conteggio del premio dovuto per il nuovo veicolo.

Nel caso in cui la polizza da sostituire risulti essere vincolata ad un leasing o ad un finanziamento, la sostituzione sarà possibile solo previa autorizzazione dell'Istituto vincolatario.

Art. 22 – VEICOLI ACQUISTATI IN LEASING O MEDIANTE FINANZIAMENTO

Qualora la presente polizza sia vincolata a favore di un Istituto di leasing o di altro ente finanziatore, il pagamento dell'indennizzo, così come il rimpiazzo del veicolo ai sensi del precedente articolo 21, sono subordinati all'autorizzazione scritta dell'Ente/Istituto vincolatario.

Art. 23 – ACCESSORI AGGIUNTIVI

In deroga di quanto previsto nel Glossario, sono compresi nella definizione di Veicolo gli Accessori Aggiuntivi, purché siano specificamente e singolarmente identificati nella fattura di acquisto del veicolo, oppure, se installati successivamente all'acquisto, siano documentati da regolare fattura e ricompresi nel valore assicurato. Sono inoltre compresi gli accessori fonoaudiovisivi stabilmente fissati sul veicolo e non rimovibili nel limite di €. 750,00.

Art. 24 – AUTO SOSTITUTIVA

L'Impresa, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, si impegna altresì a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per la fornitura di un'auto sostitutiva di categoria non superiore al gruppo B (secondo standard delle Società di Autonoleggio) e comunque nel limite di un importo giornaliero non superiore ad Euro 40,00, oltre IVA, per un massimo di:

- 45 giorni in caso di danno totale;
- 10 giorni in caso di danno parziale.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di **danno totale**: che vi sia stata sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, della proposta di riacquisto di altro veicolo, così come previsto dall'Art. 20 – Rimpiazzo del veicolo in caso di danno totale;
- in caso di **danno parziale**: che la riparazione del danno richieda almeno 8 ore di manodopera e che la stessa sia effettuata presso un Centro convenzionato con l'Impresa.

La garanzia è limitata al territorio italiano e non opera in caso di sinistro che abbia colpito autovetture intestate al Concessionario o al Venditore o comunque ad essi locati.

Resta convenuto che:

- in caso di **danno parziale**, l'auto sostitutiva verrà reperita o messa a disposizione a cura del Centro convenzionato con l'Impresa scelto per la riparazione del veicolo assicurato e verrà fornita all'Assicurato/Contraente esclusivamente per il tempo necessario al ripristino e messa su strada del veicolo;
- In caso di **danno totale**, l'Impresa si impegna a rimborsare all'Assicurato/Contraente le spese sostenute a fronte del noleggio del veicolo sostitutivo, purché documentate ed entro i limiti previsti dal presente articolo;
- Le spese di eventuale utilizzo dell'auto sostitutiva per un periodo superiore a 45 giorni in caso di danno totale, ovvero di 10 giorni in caso di danno parziale, restano a carico dell'Assicurato/Contraente;
- l'Impresa non è tenuta a fornire alcun altro corrispettivo in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato/Contraente;
- qualora il Concessionario/Venditore metta a disposizione dell'Assicurato/Contraente una propria vettura sostitutiva (auto di cortesia), l'Impresa corrisponderà al Concessionario/Venditore medesimo, previa cessione di credito, un indennizzo pari all'importo fatturato al Cliente, con il limite massimo giornaliero di Euro 40,00, oltre IVA, a prescindere dal tipo di vettura messa a disposizione dell'Assicurato/Contraente.

Art. 25 – SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) O CON I.V.A. PARZIALE

Su specifica richiesta dell'Assicurato/Contraente, a condizione che lo stesso sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale; si conviene quindi che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto od al lordo della sola parte parziale della predetta imposta.

Art. 26 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza, o della Sede Legale, dell'Assicurato/Contraente; in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 27 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in un unico capitolo principale (*Corpi Veicoli Terrestri*) che disciplina le garanzie oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, i limiti e le esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:

- **“Formula Normal”**: con all'interno le garanzie **“Incendio e Furto”, “Eventi Naturali”, “Eventi Speciali”, “Cristalli”, “Garanzie Accessorie”**; ad essa si applicano gli scoperti e le franchigie previste dall'art. 45;
- **“Formula Plus”**: con all'interno le garanzie **“Incendio e Furto”, “Eventi Naturali”, “Eventi Speciali”, “Cristalli”, “Garanzie Accessorie”**; ad essa si applicano gli scoperti e le franchigie previste dall'art. 45;
- **“Formula Super”**: con all'interno le garanzie **“Incendio e Furto”, “Eventi Naturali”, “Eventi Speciali”, “Cristalli”, “Collisione”, “Garanzie Accessorie”**;
- **“Formula Superior”**: con all'interno le garanzie **“Incendio e Furto”, “Eventi Naturali”, “Eventi Speciali”, “Cristalli”, “Kasko completa”, “Garanzie Accessorie”**;

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 28 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione **“Corpi Veicoli Terrestri”** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato al verificarsi dei seguenti sinistri: Incendio e Furto, Eventi Speciali, Eventi Naturali, Cristalli, Kasko, Collisione, Garanzie Accessorie, con i limiti ed alle condizioni previste nel presente contratto di assicurazione.

Art. 29 – GARANZIA INCENDIO E FURTO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare all'Assicurato/Contraente, a termini di polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma;
- esplosione;
- scoppio ed azione del fulmine;
- furto del veicolo (consumato o tentato) e/o rapina dello stesso, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina del veicolo medesimo.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo. Sono, altresì, compresi nella copertura assicurativa i danni provocati al veicolo nell'atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette apparecchiature o di cose non assicurate presenti a bordo del veicolo stesso.

La garanzia Furto sarà operante a condizione che il veicolo sia regolarmente chiuso a chiave. Tale circostanza potrà essere dimostrata dall'Assicurato/Contraente con la consegna all'Impresa di tutte le chiavi, originali e/o secondarie, e/o di quelle eventualmente richieste in aggiunta. È sempre richiesto che il veicolo sia regolarmente chiuso a chiave, salvo che il veicolo si trovi in una autorimessa chiusa a chiave del Proprietario o del Locatario, oppure che le circostanze esterne non lo permettano; non è considerata **“circostanza esterna”** la mancata attivazione dei mezzi di chiusura dovuta al non funzionamento degli stessi. La garanzia Incendio e Furto viene prestata con le estensioni che di seguito vengono disciplinate ai punti A) e B):

- le estensioni di cui al punto A) operano in via automatica al momento dell'attivazione della garanzia Incendio e Furto;
- le estensioni di cui al punto B) operano solamente se esse vengono espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se sia stato pagato il relativo premio assicurativo; la garanzia denominata **“Eventi Speciali”** opera solamente in favore di veicoli classificati come **“autovetture”** ad uso privato e solamente ove le garanzie **“Incendio e Furto”** siano prestate congiuntamente.

A) ESTENSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO ED AUTOMATICAMENTE OPERANTI OVE SIANO PRESTATE LE RELATIVE GARANZIE
(rientrano in questa categoria: l'art. 30 – **“Ricorso Terzi”**; l'art. 31 – **“Veicolo in circolazione a seguito di furto”**; l'art. 32 – **“disbrigo pratiche furto totale con auto in sostituzione”**)

Art. 30 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

La copertura assicurativa **“Incendio e Furto”** si intende estesa alla garanzia **“Ricorso Terzi da Incendio”**. L'Impresa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00, risponde delle somme che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo, di esplosione o scoppio dello stesso.

Sono comunque esclusi dalla copertura assicurativa i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma, della Legge, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato/Contraente.

Art. 31 – VEICOLO IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI FURTO

Limitatamente alle autovetture, sono altresì compresi nella copertura assicurativa i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina del veicolo assicurato. **I danni alle parti meccaniche sono compresi nella copertura assicurativa solamente se conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

Art. 32 – DISBRIGO PRATICHE FURTO TOTALE CON AUTO IN SOSTITUZIONE

L'Impresa si impegna ad indennizzare l'Assicurato/Contraente dei costi che egli abbia sostenuto a seguito della produzione della seguente documentazione P.R.A. al verificarsi di furto totale del veicolo assicurato:

- il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso;
- il certificato di proprietà.

L'Impresa terrà direttamente a proprio carico i relativi costi nel limite di € 200,00.

- B) ESTENSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO ED OPERANTI SOLAMENTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL MODULO DI POLIZZA E SE SIA STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO ASSICURATIVO (rientrano in questa categoria: l'art. 33 - "Eventi Speciali"; l'art. 34 - "Eventi Naturali"; l'art. 35 - "Rottura Cristalli")**

Art. 33 - EVENTI SPECIALI

La garanzia è operante solo su veicoli classificati come "autovetture" ad uso privato ed in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente.

L'Impresa indennizza l'Assicurato/Contraente dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti vandalici, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato/Contraente la somma liquidata a termini di polizza con applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di Euro 300,00.

Art. 34 - EVENTI NATURALI - GRANDINE

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti riportati dal veicolo assicurato a seguito di trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, caduta neve, frane e/o smottamenti del terreno, **purché non derivanti da fenomeni sismici.** La garanzia opera anche se il veicolo non si trovi in circolazione.

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato/Contraente uno scoperto pari al 10% della somma liquidata a termini di polizza con il minimo di Euro 100,00 per evento.

Art. 35 - ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente delle spese sostenute per sostituire, installare o riparare il parabrezza, il lunotto posteriore, nonché i cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale, fenomeni naturali o da fatto involontario di terzi sino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno e per singolo veicolo.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

L'assicurazione non opera:

- **per rigature, segnature, screpolature, scheggiature e simili;**
- **per i danni causati da caduta di neve e/o grandine;**
- **per i danni dovuti ad atti di vandalismo, sabotaggio, terrorismo, sciopero, sommosse, tumulti popolari, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, atti di guerra;**
- **per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli e comunque per i danni agli specchi retrovisori esterni.**

La garanzia "Cristalli" è prestata unicamente nei centri convenzionati con l'Impresa. La presente garanzia viene prestata senza applicazione di franchigie e/o scoperti.

La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

Art. 36 - ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;**
- b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;**
- c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;**
- d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato/Contraente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;**
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;**
- f) causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- g) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'Assicurato/Contraente e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;**
- h) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;**
- i) derivanti da furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori, motocicli e motocarrozette, teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto totale;**
- j) derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza e per i ciclomotori adeguati congegni di bloccaggio.**

Art. 37 - SCOPERTO E FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

In caso di sinistro Furto o Rapina, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato/Contraente la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto, con applicazione del relativo minimo, eventualmente pattuiti ed indicati in polizza.

Qualora nel Modulo di Polizza non sia stato indicato lo scoperto e/o il relativo minimo previsti per il veicolo assicurato, la garanzia si intende prestata con gli scoperti ed i minimi indicati nell'art. 45 (rubricato "Scoperti e Franchigie").

Art. 38 - RECUPERI

L'Assicurato/Contraente è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso; il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell'indennizzo, sarà detratto dall'indennizzo stesso.

Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato/Contraente si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere di quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo è stato erogato in forma parziale, il ricavato dalla vendita di quanto sia stato recuperato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato/Contraente ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 6 e si effettuerà il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. 39 - GARANZIA KASKO

(applicabile soltanto se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza, e sempreché sia stato pagato il relativo sovrappremio).

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente, a termini di polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate e forniti dalla casa costruttrice, nonché gli accessori speciali riportati in polizza e comprovati dalla ricevuta d'acquisto), a seguito di:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- rottura di ponti o di strade;
- cedimento del terreno e rovina di edificio;
- caduta di alberi o di sassi;
- trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

L'assicurazione opera per i veicoli immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni. Pertanto, per i veicoli che raggiungono tale limite in corso di contratto, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva.

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato/Contraente la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto e con applicazione del relativo minimo eventualmente pattuiti ed indicati in polizza.

Qualora nel Modulo di Polizza non sia stato indicato lo scoperto e/o il relativo minimo previsto per il veicolo assicurato, la garanzia si intende prestata con gli scoperti ed i minimi di cui alle Tariffe vigenti alla data di stipulazione del contratto.

Art. 40 - COLLISIONE

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente, a termini di polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (comprese le parti accessorie fornite dalla casa costruttrice, stabilmente incorporate, nonché gli accessori speciali riportati in polizza e comprovati dalla ricevuta d'acquisto) in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatisi durante la circolazione.

L'assicurazione opera per i veicoli immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni. Pertanto, per i veicoli che raggiungono tale limite in corso di contratto, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva.

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato/Contraente la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto, con applicazione del relativo minimo, eventualmente pattuiti ed indicati in polizza.

Qualora nel Modulo di polizza non sia stato indicato lo scoperto e/o il relativo minimo previsto per il veicolo assicurato, la garanzia si intende prestata con gli scoperti ed i minimi di cui alla Tariffa vigente alla data di stipulazione del contratto.

Tale garanzia è rilasciabile in alternativa alla garanzia Kasko e solo se richiamata nel Modulo di Polizza.

Art. 41 - ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA KASKO E COLLISIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
- b) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
- c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
- d) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato/Contraente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
- f) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'Assicurato/Contraente e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
- g) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
- h) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- l) alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- m) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti dal precedente art. 31, primo comma;

L'assicurazione non è inoltre operante se:

- n) il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge o non ottemperati agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;**
- o) il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;**
- p) causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.**

Art. 42 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato/Contraente e delle persone con quest'ultimo coabitanti.

Art. 43 - RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO

Limitatamente alle garanzie Incendio e Furto e Kasko, in caso di sinistro, il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto. Su richiesta dell'Assicurato/Contraente e previo consenso dell'Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento all'Impresa stessa del relativo rateo di premio spettante.

Art. 44 - GARANZIE ACCESSORIE (sempre operative)

Vengono coperte dalla presente garanzia le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente al verificarsi dei seguenti eventi/sinistri:

- 1) Danni da imbrattamento:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per i danni occorsi alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, **sino al limite di Euro 500,00 per evento; la garanzia è valida se l'evento è comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità.**
- 2) Fenomeno elettrico:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per i danni occorsi al veicolo assicurato a seguito di fenomeno elettrico fino al limite massimo di **Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e per le altre fonti di luce, nonché per la batteria;**
- 3) Ripristino dei dispositivi di sicurezza:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per il ripristino dei dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione, **sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida ed operante a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.**
- 4) Ripristino autorimessa:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dello stesso Assicurato in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, **sino ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;**
- 5) Recupero, parcheggio e rimessaggio:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, **fino al limite massimo di Euro 500,00**, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato/Contraente.
- 6) Sostituzione delle serrature:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di smarrimento o furto delle chiavi da parte dell'Assicurato/Contraente o di chi ha in uso il veicolo, nonché per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico, **sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo**, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di presentare all'Impresa copia della denuncia di smarrimento o furto sporta avanti alle Autorità competenti;
- 7) Immatricolazione e/o passaggio di proprietà:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, **sino ad Euro 250,00**, in caso di distruzione a seguito di sinistro, incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo o in caso di demolizione a seguito di sinistro indennizzabile e previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico;
- 8) Duplicato della patente:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute dall'Assicurato/Contraente per ottenere il duplicato della patente dell'Assicurato/Contraente e dei suoi familiari conviventi, in caso d'incendio, furto o smarrimento del veicolo assicurato, **sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo**, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità competenti;
- 9) Custodia:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per la custodia del veicolo assicurato che si sia avvenuta nell'attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, **sino ad Euro 250,00 per sinistro;**
- 10) Danni al bagaglio:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, dei danni subiti dal bagaglio, **sino ad un massimo di Euro 150,00;**
- 11) Ripristino dell'impianto antifurto:** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente, in caso di incendio o di incidente da circolazione, delle spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, **sino ad un massimo di Euro 150,00; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate;**

12) Acquisizione documenti per la liquidazione: l'Impresa si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per l'acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) utili per procedere alla liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza, **con il limite di Euro 150,00;**

13) Collisione con veicolo non assicurato: l'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del codice civile **e con il limite di Euro 5.000,00,** purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

14) Danni al veicolo a seguito di urto con animali selvatici: l'Impresa indennizza i danni materiali subiti dal veicolo assicurato, durante la percorrenza di strade pubbliche asfaltate, che siano diretta conseguenza dell'urto avvenuto contro animali selvatici, a condizione che sia stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente, oppure, in alternativa, che sia stata fornita all'Impresa idonea documentazione fotografica dell'evento occorso. La garanzia viene prestata con la formula del Primo Rischio Assoluto, con il limite massimo di €. 3.000,00 per sinistro, senza applicazione di franchigie. Fermo il limite massimo dell'importo di €. 3.000,00, l'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Le spese effettuate dall'Assicurato/Contraente verranno rimborsate/indennizzate dall'Impresa ove esse siano comprovate da apposita documentazione che dovrà essere fornita all'Impresa in originale o in copia conforme all'originale.

Art. 45 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le garanzie assicurative di cui al presente contratto di assicurazione si intendono prestate al netto di scoperti e franchigie previsti per la formula assicurativa prescelta dall'Assicurato e come sotto riportato:

- **FORMULA NORMAL:**
 - Nessuna franchigia e scoperto in caso di danno totale da Incendio e Furto con rimpiazzo del veicolo ai sensi dell'art. 20 delle presenti Condizioni di assicurazione;
 - In caso di danno parziale che colpisca le garanzie Incendio, Furto ed Eventi Speciali e Naturali, si applica uno scoperto del 10% con il minimo di €. 250,00 nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato con l'Impresa;
 - Scoperto del 15% con un minimo pari ad €. 2.500,00 per sinistro (per tutte le garanzie), nel caso in cui la riparazione non venga effettuata presso un Centro convenzionato con l'Impresa.
- **FORMULA PLUS:**
 - Nessuna franchigia e scoperto in caso di danno totale da Incendio e Furto con rimpiazzo del veicolo ai dell'art. 20 delle presenti Condizioni di assicurazione;
 - Nessuna franchigia e scoperto in caso di danno parziale che colpisca le garanzie Incendio, Furto ed Eventi Speciali e Naturali, nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato con l'Impresa;
 - Scoperto del 15% con un minimo pari ad €. 2.500,00 per sinistro (per tutte le garanzie), nel caso in cui la riparazione non venga effettuata presso un Centro convenzionato con l'Impresa.
- **FORMULA SUPER:**
 - Nessuna franchigia e scoperto in caso di danno totale da Incendio e Furto con rimpiazzo del veicolo ai dell'art. 20 delle presenti Condizioni di assicurazione;
 - Nessuna franchigia e scoperto in caso di danno parziale che colpisca le garanzie Incendio, Furto ed Eventi Speciali e Naturali, nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato con l'Impresa;
 - Franchigia di €. 250,00 per la garanzia Collisione nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato con l'Impresa;
 - Scoperto del 15% con un minimo pari ad €. 2.500,00 per sinistro (per tutte le garanzie inclusa la Collisione), nel caso in cui la riparazione non venga effettuata presso un Centro convenzionato con l'Impresa.
- **FORMULA SUPERIOR:**
 - Nessuna franchigia e scoperto in caso di danno totale da Incendio e Furto con rimpiazzo del veicolo ai sensi dell'art. 20 delle presenti Condizioni di assicurazione;
 - Nessuna franchigia e scoperto in caso di danno parziale che colpisca le garanzie Incendio, Furto ed Eventi Speciali e Naturali, nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato con l'Impresa;
 - Franchigia di €. 250,00 per la garanzia Kasko nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato con l'Impresa;
 - Scoperto del 15% con un minimo pari ad €. 2.500,00 per sinistro (per tutte le garanzie inclusa la Kasko), nel caso in cui la riparazione non venga effettuata presso un Centro convenzionato con l'Impresa.

Restano fermi gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti in ogni singola garanzia.

Art. 46 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI

Verificata la copertura della polizza ed accertato il diritto dell'Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto, la determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C., mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato/Contraente.

I periti, in caso di disaccordo sulla determinazione del danno, procederanno ad eleggere un terzo perito e le decisioni del collegio così costituito verranno assunte a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la residenza dell'Assicurato/Contraente.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 2) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

Le risultanze peritali sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali. Ciascuna Parte provvederà a sostenere le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato/Contraente in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 47 – APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI

La presente disposizione si applica a tutte le garanzie oggetto del presente contratto di assicurazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa, gli apparecchi audiofonovisivi non di serie.

Il valore degli apparecchi audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice, si intende compreso nel valore del veicolo assicurato dichiarato nel Modulo di Polizza.

Se tali apparecchiature, purché stabilmente fissate al veicolo assicurato, sono ricomprese, con esplicito richiamo, in polizza, in caso di sinistro, il risarcimento non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del veicolo.

La liquidazione del danno verrà effettuata con deduzione del medesimo scoperto, e dei relativi minimi, stabiliti in polizza per il veicolo assicurato. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiature, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 206,00. Di tali apparecchiature, l'Assicurato/Contraente dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato/Contraente non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà essere superiore ad Euro 52,00 per ogni singola apparecchiatura.

Art. 48 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa indennizza l'Assicurato/Contraente del danno occorso tenendo conto dei limiti, delle franchigie e degli scoperti eventualmente previsti in polizza e ne effettua il pagamento con valuta in euro.

In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato/Contraente, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danni parziali, l'Impresa ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l'esibizione del documento fiscale attestante l'avvenuta riparazione del veicolo.

In caso di danno totale, l'Impresa ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere, qualora il premio sia stato frazionato in due o più rate, il pagamento delle rate residue a completamento dell'annualità in corso. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi, fatto salvo il caso di riparazioni presso Strutture Convenzionate con l'Impresa ed in caso di Rimpiazzo.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 49 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, Fax 011 4518743, E-mail sinistri@nobis.it) entro 3 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora, le cause del sinistro, le modalità del fatto, l'entità del danno, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, o Eventi Speciali, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia sporta a spese dell'Assicurato/Contraente avanti l'Autorità competente, subito dopo il fatto. L'Assicurato/Contraente deve produrre la fattura di acquisto delle parti sostituite e, a richiesta, copia del documento di trasporto delle medesime. Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate del veicolo. In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, l'Assicurato/Contraente deve fornire all'Impresa il relativo verbale rilasciato dalle Autorità competenti.

Qualora il danno sia causato da Eventi Naturali, l'Impresa si riserva la facoltà di chiedere all'Assicurato che la denuncia del sinistro sia corredata dalle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino al luogo dell'evento sinistro ovvero da una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo affinché possa essere debitamente provata la data, la natura e la quantità dell'evento che ha cagionato il sinistro. **Qualora la riparazione origini da un sinistro afferente alla garanzia "Eventi Naturali - Grandine", l'Assicurato e/o il soggetto incaricato della riparazione non potranno eseguire alcun intervento/riparazione - senza eccezione alcuna - se non previa autorizzazione scritta dell'Impresa, la quale si riserva espressamente d'indicare all'interno della predetta comunicazione la tecnica di riparazione opportuna in relazione a ciascun caso, specificando se il ripristino dovrà avvenire attraverso la Riparazione a freddo (vedi Glossario) oppure la Riparazione a caldo (vedi Glossario). Restano fermi i relativi scoperti e/o franchigie e i limiti d'indennizzo contrattualmente previsti.**

In base alle norme generali ed a quelle che regolano ciascuna singola garanzia, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione eventualmente indicata in ciascuna singola prestazione assicurativa.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato/Contraente, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Lanzo, 29
10071 BORGARO TORINESE (TO)

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza - MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Gestione dei rapporti assicurativi via web

L'Assicurato/Contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce **"Richiedi le tue credenziali"** e compilando i dati presenti nell'apposita pagina. Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- Le coperture assicurative in essere;
- Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero: 039-9890714.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, l'Assicurato/Contraente deve inviare all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2054 - Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art. 624 - Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

Art. 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- c) finalità correlate ad attività di postvendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 1 novembre 2020